

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE
--

C.I.G. _____

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...). CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...), nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performances. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta... codice Cudes regionale, accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
- un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie (da specificare), secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.
Per le C-dom, l'evidenza dei distretti di contrattualizzazione di ogni gestore è documentata tramite l'apposito elenco allegato al presente contratto oppure nell'ambito delle delibere di ATS di formalizzazione dei contratti.
2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.
3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore. Per le unità di offerta sociosanitarie gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri, in applicazione della DGR X/2569/2014.

5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;
 - f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
 - g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;
 - h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
 - l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura;

n) applicare compartecipazioni a carico dell'utente coerenti con quanto previsto dagli indirizzi di programmazione regionale per il 2026;

...) possono essere accolti sui posti a contratto anche minori disabili gravissimi inseriti nel rispetto dei criteri e delle modalità disposte dalla DGR 1152/2019: la relativa remunerazione avverrà con le modalità specificate dalla DGR 2672/2019 e sarà riconosciuta solo laddove siano rispettate le procedure previste dalla DGR 1152/2019. La struttura mette a disposizione a tale scopo al massimo n. __ posti (comma da inserire per i casi previsti);

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.;
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.;
4. tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
 - a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c. il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per quanto disposto dalla normativa. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.
3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti¹.
4. PTU (comma da inserire per i casi previsti) L'Ente gestore, per la realizzazione del programma terapeutico unico, si può avvalere anche di una struttura ubicata fuori dalla Regione Lombardia: (specificare: denominazione e ubicazione di tutte le strutture che concorrono al programma terapeutico unico e, per ognuna, la fase del percorso riabilitativo ivi svolto con relativa durata). Il trasferimento dell'ospite in una struttura fuori regione è remunerato dalla ATS di ubicazione della struttura in cui ha inizio il percorso terapeutico che sopporterà gli oneri del ricovero anche nel rispetto della durata prevista della specifica fase fuori regione. Il livello massimo di prestazioni erogabili fuori regione nell'ambito del programma terapeutico unico a carico dell'ATS è pari a _____ € per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Gli inserimenti effettuati nella struttura fuori regione secondo le procedure previste dal presente contratto, saranno oggetto di fatturazione separata (comma da inserire per i casi previsti).
5. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.
6. Per gli utenti residenti in altre Regioni, le Regioni/ASL di residenza, responsabili dei Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. L'Ente Gestore per tale utenza, dovrà preventivamente raccordarsi con l'ASL di residenza dell'assistito, secondo quanto previsto dagli accordi interregionali di mobilità.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS. Qualora, a seguito della definizione del riconosciuto annuale, dovesse rilevarsi un saldo negativo, l'Ente gestore provvede a regolarizzare la posizione contabile entro 90 giorni dalla richiesta della ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget, considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente, aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.

¹ Non si applica per SMI e Consulitori Familiari

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Per le Unità d'Offerta di cure domiciliari (C-DOM e CP Dom) titolari anche di contratto di scopo PNRR, a partire dal mese di maggio 2026 gli acconti sono calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget complessivo (ordinario + scopo) e sono riconosciuti prioritariamente a carico del contratto di scopo fino alla concorrenza del 95% dello stesso.

Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre potranno essere rideterminati da ATS in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a conguagliare l'eventuale differenza negativa sulle mensilità già erogate. Nel caso di C-Dom e CP-Dom, titolari anche di contratto di scopo PNRR per l'anno 2026, la valutazione verrà effettuata considerando la somma dei budget (ordinario + scopo).

Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli".

4. L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
5. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
9. Per le tipologie di servizi per le quali i gestori ricevono una reportistica di valorizzazione, la presenza del valore nella reportistica non costituisce condizione di remunerazione della produzione che è subordinata al rispetto delle regole di sistema, non essendo dovuto nulla per eventuali prestazioni non conformi alle previsioni normative.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del Codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000 per sinistro.

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2026 – 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

- a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

ATS
Il Direttore Generale

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

CONTRATTO DI SCOPO PER L'ACQUISTO DI CURE DOMICILIARI A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR DI CUI ALLE DGR XII/5589/2025 E XII/5606/2025 PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO DELL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA"

CIG....

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...). CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...), nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale per l'Unità d'offerta.....codice Cudes regionale.....accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, le cui prestazioni a contratto sono indicate e riportate nell'allegata scheda budget.

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 6 "Salute", prevede il sub- investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI), individuando il relativo target comunitario M6C1-6 che prevede al T2-2026 l'«Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni.;
- le risorse del target PNRR M6.C1.1.2.1. sono state ripartite tra le regioni con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia del 23 gennaio 2023, aggiornato con Decreto del Ministero della Salute dell'8/4/2025;
- Regione Lombardia con DGR XII/430/2023 e XII/DGR 715/2023 ha programmato le azioni del PNRR M6.C1.1.2.1 prevedendo anche l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ai sensi delle DGR XI/6867/2022 (C-DOM) ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta e dalla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016, con attribuzione del CUP **E89G21000020006**, attraverso appositi contratti di scopo riservati all'utenza over 65-enne;
- Regione Lombardia con DGR XII/5589/2025 ha disposto di dare continuità al livello di servizi effettivamente erogati nel 2025 attraverso i contratti di scopo, tenuto conto delle risorse a disposizione del sistema regionale finalizzate alle cure domiciliari;
- Regione Lombardia con DGR XII/5606/2025 ha disposto la prosecuzione a tutto il 2026 dei contratti di scopo stipulati nel 2025, da riservare alla produzione per over 65enni, con continuità di applicazione del CUP;
- la DGR XII/5606 del 30/12/2025, con riguardo in particolare alle unità di offerta di cure domiciliari (C-Dom, CP Dom e RSA Aperta) con contratto ordinario e/o di scopo PNRR, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale:
 - ha assunto determinazioni in ordine alla rimodulazione dei budget 2025, favorendo l'attribuzione della produzione per gli anziani over 65enni in via prioritaria ai contratti di scopo;
 - ha stabilito per l'anno 2026 di dare continuità al livello complessivo di produzione effettiva raggiunto nel 2025 e di realizzare un percorso per assicurare nel prossimo biennio il graduale finanziamento di tale livello con le risorse ordinarie, dando allo stesso tempo pieno impiego alle risorse nella disponibilità del sistema regionale;

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

- ha stabilito il prosieguo per l'annualità 2026 dell'azione volta a concorrere all'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa Come Primo Luogo Di Cura", attraverso l'acquisto di prestazioni di visite specialistiche presso i soggetti gestori aderenti, facenti capo alla rete d'offerta pubblica e privata accreditata di cure domiciliari (ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta), nonché alla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016, da erogare a favore di persone di età superiore ai 65 anni, nelle modalità di cui alla DGR XII/5096/2025 e ss.mm.ii.;
- ha ridefinito le regole per la gestione del circuito economico delle risorse del PNRR da parte delle ATS;
- la DGR XII/..... del .././2026 ha, tra l'altro, prorogato la validità dei contratti di scopo PNRR sottoscritti nell'anno 2025 fino al 30/04/2026 e conseguentemente aggiornato le regole per la gestione degli acconti previste dalla D.G.R. n. XII/5606/2025;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art 94 del d. lgs n. 36/2023;
- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'art. 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso;
- Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del presente contratto;

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a erogare a favore di assistiti over 65 anni prestazioni sociosanitarie di*:
 - cure domiciliari secondo il regime di cui alla DGR XI/6867/2022 e ss.mm.ii;
 - cure domiciliari in regime di RSA aperta di cui alla DGR XI/7769/2018 e ss.mm.ii;
 - cure domiciliari secondo il regime delle cure palliative domiciliari di cui alla DGR X/5918/2016 e ss.mm.ii;* (scegliere la tipologia di cure domiciliari oggetto del presente contratto di scopo)

entro il valore di budget di PNRR definito nella scheda budget allegata.

Per le C-dom, l'evidenza dei distretti di contrattualizzazione di ogni gestore è documentata tramite l'apposito elenco allegato al presente contratto oppure nell'ambito delle delibere di ATS di formalizzazione dei contratti.

1bis (eventuale) L'Ente gestore ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla sperimentazione per visite medico specialistiche domiciliari in applicazione della DGR n. XII/5096 del 06/10/2025 per la/le seguente/i Unità d'Offerta:

Tipologia Unità di Offerta XXXXX Cudes XXXX,
Distretti/Ambiti di erogazione XXX
Specialità da erogare: XXXXX

L'elenco delle specialità e i Distretti/Ambiti di erogazione sono documentati tramite l'apposito elenco allegato al presente contratto oppure nell'ambito delle delibere di ATS di attuazione della DGR XII/5096/2025.

2. Nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
3. La cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a. accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b. mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c. erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d. rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e. correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto alla tariffa sociosanitaria prevista dalle disposizioni regionali vigenti per la specifica Unità d'Offerta/Misura;

- f. prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
- g. informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico- fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
- h. assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- i. informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
- j. non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure legate alle prestazioni oggetto del presente contratto;
- k. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività di RSA aperta, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori.
- l. rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n. 33 del 31/12/2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, garantendo in particolare che il medesimo costo delle prestazioni oggetto del presente contratto non sia rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di natura diverse;
- m. provvedere alla comunicazione ad ATS del nominativo del titolare effettivo, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in tema di antiriciclaggio (cfr. d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.), ed a comunicare eventuali variazioni;
- n. assicurare l'osservanza dei vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale (c.d. tagging ambientale e digitale), ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, paragrafo 4, lettere e) e f) del Regolamento (UE) n. 241/2021 e dagli allegati VI e VII del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- o. assicurare, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;
- p. osservare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- q. Impegnarsi a dichiarare le ipotesi che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tra l'Ente gestore e i dipendenti di ATS coinvolti nell'attuazione dell'intervento oggetto del presente contratto.

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i..
3. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO. In particolare:
 - a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 4 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accREDITATE;
 - c. il provvedimento di accREDITAMENTO e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

(eventuale) Articolo 2bis obblighi del soggetto gestore erogante visite medico-specialistiche ex DGR n. XII/5096/2025

1. Con specifico riguardo alle visite specialistiche domiciliari, il soggetto gestore si impegna:
 - a. ad erogare le prestazioni specialistiche domiciliari conformemente a quanto stabilito dal presente contratto di scopo, nonché dalla DGR n. XII/5096/2025 e ss.mm.ii;
 - b. a comunicare all'ATS, entro l'inizio di ciascun trimestre (con riferimento all'anno solare), eventuali modifiche concernenti le specialità mediche erogate a domicilio. Il contratto si intenderà aggiornato senza necessità di ulteriori sottoscrizioni;
 - c. ad aggiornare tempestivamente la carta dei servizi, qualora incorrano le modifiche di cui al punto b) del presente comma;
 - d. a rendicontare le prestazioni specialistiche erogate secondo le indicazioni regionali;

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

- e. A valere solo per le ASST: ad assicurarsi che non vi sia sovrapposizione con i progetti già sviluppati nell'ambito della DGR n. XII/4981/2025; gli interventi specialistici attivati ai sensi della DGR n. XII/5096/2025, se coinvolgono gli stessi utenti, dovranno essere complementari/aggiuntivi a quelli sviluppati dalla stessa ASST con la DGR 4981/2025 al fine di garantire una presa in carico completa della persona anziana;

AGGIUNGERE EVENTUALI ALTRE CLAUSOLE TIPICHE DI ATS DERIVANTI DALL'ADDENDUM SOTTOSCRITTO NEL 2025 – A CURA DI ATS

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui art 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.
6. Il soggetto gestore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse. Parimenti collabora all'effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Tariffe applicabili, sistema di rendicontazione e pagamenti

1. La remunerazione oggetto del presente contratto è riferita alle prestazioni erogate in regime di SSR a valere sulle risorse di PNRR a favore di utenti residenti in Lombardia over 65 anni e agli utenti stranieri over 65 anni che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti. Alle prestazioni di cure domiciliari erogate in forza del presente contratto di scopo si applicano le stesse tariffe previste dallo specifico quadro regolatorio regionale di riferimento.
2. Il riconoscimento economico delle prestazioni erogate è subordinato all'assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari e precisamente come di seguito indicato:
 - il flusso CP per l'erogazione di cure palliative domiciliari secondo le tempistiche e le regole ordinarie;
 - il flusso SIAD ed FE per l'erogazione di cure domiciliari attraverso unità d'offerta in regime di C-Dom, secondo le tempistiche e le regole ordinarie.
 - il flusso Rsa Aperta per l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta, secondo le tempistiche e le regole ordinarie.
3. per gli Enti gestori di C-DOM e CP-Dom titolari sia di contratto ordinario sia di contratto di scopo a decorrere dal mese di maggio 2026 saranno riconosciuti acconti mensili sul contratto di scopo e fino a concorrenza del 95% del budget PNRR, calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget complessivo dei due contratti (ordinario+scopo), con utilizzo prioritario dei fondi PNRR e in ogni caso entro il limite del 95% della somma dei budget dei due contratti; tenuto conto di quanto già corrisposto a titolo di acconto nel primo quadrimestre è fatta salva l'opportunità all'ATS di conguagliare l'eventuale differenza tra gli acconti già erogati.
4. per gli Enti gestori di C-DOM e CP-Dom titolari di solo contratto di scopo, saranno riconosciuti acconti mensili calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget sottoscritto di cui alla scheda allegata al presente contratto.
5. Per la Misura di RSA Aperta, in analogia a quanto previsto per l'attività ordinaria, la remunerazione è disposta sulla base dell'effettiva produzione rendicontata nel relativo flusso con cadenza trimestrale, nei limiti del budget sottoscritto di cui alla scheda allegata al presente contratto. Per gli enti titolari di entrambi i contratti (ordinario + scopo) sarà attribuita in via prioritaria sul budget PNRR e fino a concorrenza dello stesso.
6. Le fatture di acconto, di remunerazione in corso d'anno e la fattura di saldo, recante la dicitura "salvo conguagli", devono recare chiaramente l'indicazione del CUP E89G21000020006 del progetto se legate all'obiettivo di investimento di PNRR in oggetto, nonché del codice CIG ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di filiera sottoscritto dall'ente gestore.
8. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
9. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso.

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

10. Le tariffe corrisposte a carico sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
11. Per le tipologie di servizi per le quali i gestori ricevono una reportistica di valorizzazione, la presenza del valore nella reportistica non costituisce condizione di remunerazione della produzione che è subordinata al rispetto delle regole di sistema, non essendo dovuto nulla per eventuali prestazioni non conformi alle previsioni normative.

(eventuale) Articolo 4-bis remunerazione delle visite medico-specialistiche ex DGR n. XII/5096/2025

1. Con riferimento all'erogazione di visite medico specialistiche domiciliari ex DGR n. XII/5096/2025, per ogni accesso del medico specialista verrà riconosciuta una "quota aggiuntiva" pari a € 170,00.
2. La quota aggiuntiva non erode il tetto del budget individuale di € 4.000,00 fissato per la misura di RSA Aperta.
3. La remunerazione delle prestazioni per assistenza specialistica sarà riconosciuta extra budget trimestralmente, sulla base dell'effettiva rendicontazione.
4. La remunerazione è subordinata alla corretta rendicontazione delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali e relative comunicazioni di ATS.

Articolo 5 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 6 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del Codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 3, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 7 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 8 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 9 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01-31/12/2026) e potrà essere eventualmente prorogato senza necessità di nuova sottoscrizione nel rispetto delle disposizioni che potranno essere assunte dalla Giunta Regionale per l'anno 2027. In caso di proroga l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare non potrà superare in dodicesimi il budget dell'anno precedente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
 - a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
 - b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
 - c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 11 Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 12 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 13 Foro competente

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 7 Clausola di manleva

art. 8 Clausola di salvaguardia

ATS

Il Direttore Generale

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o suo delegato)

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/2018 E S.M.I. “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R. 116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO” – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.

C.I.G:....

Tra

l'ATS _____ (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di _____ in _____, CF / P.IVA _____, nella persona del Direttore Generale, _____ nato/a a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- o revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 e ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- o definito la Residenzialità Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto familiare;
- o stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- o stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:
 - la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
 - la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura e l'elaborazione del Progetto individuale;
 - l'assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
 - il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/4773 del 26.05.2021 ha:

- o incluso tra le unità di offerta di erogazione della Misura Residenzialità Assistita anche la Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) istituita con D.G.R. XI/7776/2018.

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/5589 del 30/12/2025 ha:

- o confermato la prosecuzione della Residenzialità assistita per l'anno 2026;
- o rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico.

Premesso altresì che la stipula del contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura _____ (Tipologia e denominazione struttura, indirizzo e in caso di Udo sociosanitarie indicare anche CUDES e per APA e C.A.S.A. indicare il codice struttura), (in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità previste, *mettendo a disposizione*:

n. __ posti letto

di cui accreditati n. __ (da compilare solo per RSA)

di cui a contratto n. __ che si impegna a sospendere per tutto il periodo di erogazione della misura (da compilare solo per RSA)

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

Ai sensi della D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i., si impegna a garantire l'accoglienza della persona e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la persona interessata.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;
- b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- c. erogare le prestazioni previste dalla misura;
- d. approntare e mantenere aggiornato il FASAS del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. X/7769/2018;
- e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- i. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 e l'ASST inviante degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

- k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST), destinati all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura, tenendo conto dell'andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali nel corso dell'anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento degli interventi al soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i..

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento del presente contratto.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 7. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2026–31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 dell'importo complessivo dei voucher emessi nell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Art. 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11.

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Milano n. 23923 del 05/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS _____

Il Direttore Generale

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER RELIGIOSI DI CUI ALLA D.G.R. N. X/4086/2015.

C.I.G:....

Tra

l'ATS _____ (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di _____ in _____, CF / P.IVA _____, nella persona del Direttore Generale, _____ nato/a a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 e s.m.i. ha:

- o definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiosi e religiose anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di vita/comunità, mediante l'erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di fabbisogno e alternativo all'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di assistenza sociosanitaria;
- o stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- o previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale (PAI), condivisi con il soggetto beneficiario e il familiare/care giver, nonché il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso che per la misura Residenzialità Assistita per Religiosi la ASST di ubicazione della struttura:

- o effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale;
- o assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
- o monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/5589 del 30/12/2025 ha confermato:

- o la prosecuzione della Residenzialità assistita per religiosi per l'anno 2026;
- o rinviato a quanto già stabilito in ordine agli oneri della misura, posti a carico dell'ATS di ubicazione della comunità religiosa;
- o rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

- o è (abilitato all'esercizio o accreditato o impegnato in progetti sperimentali innovativi autorizzati dalla Regione, inserire gli estremi dell'atto);
- o per la struttura _____ (Denominazione struttura, indirizzo) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. ___ posti letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4086/15.

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Premesso altresì che la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/4086/2015 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita per religiosi" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia - comunità per garantire la permanenza dei religiosi e religiose anziani fragili assistiti nel proprio contesto abituale di vita.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto per la misura dalla D.G.R. n. 4086/2015 e s.m.i., garantendo l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In particolare, si impegna a:

- a) rispettare tutti gli adempimenti ed i requisiti minimi sperimentali previsti per la misura del presente contratto;
- b) prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
- c) erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo dell'importo previsto dal voucher;
- d) redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- e) mantenere aggiornato il diario (o registro o elenco) delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali;
- f) certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- g) assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h) trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS;
- i) non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j) informare il soggetto di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- k) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- l) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- m) comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

sull'organizzazione.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire il budget destinato all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto e assicura il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle prestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo le modalità di valutazione ed i criteri indicati e previsti dalla D.G.R. n. X/4086/15.

La misura si rivolge a religiosi e religiose anziani che, in relazione a diverse forme di bisogno, sono assistiti presso le loro dimore abituali, quali conventi e comunità religiose.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

La ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento dei voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4086/2015, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura all'utente. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento del presente contratto.

La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 7. Durata del contratto

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2026– 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 dell'importo complessivo dei voucher emessi nell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Art. 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Milano n. 23923 del 05/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS _____

Il Direttore Generale

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.M.I "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA "RSA APERTA".

CIG.

Tra

l'ATS _____ (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di _____ in _____, CF / P.IVA _____, nella persona del Direttore Generale, _____ nato/a a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- o revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- o definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza;
- o stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- o previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/5589 del 30/12/2025 ha confermato:

- o la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2026;
- o la RSA aperta concorre, nell'ambito del sistema delle cure domiciliari, all'implementazione del numero di prese in carico in assistenza domiciliare legato all'obiettivo di investimento di PNRR 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1;
- o che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;
- o che l'erogazione della RSA Aperta è compatibile con l'attività dell'IFeC, nelle situazioni in cui non si configura una sovrapposizione di contenuti assistenziali o finalità di intervento;
- o l'impossibilità di sovrapposizione di più prese in carico nella misura RSA Aperta per lo stesso utente nello stesso periodo da parte RSA diverse;
- o la remunerazione di una sola valutazione (VMD) per ogni utente preso in carico dall'Ente erogatore nell'anno solare, indipendentemente dalla continuità del servizio;
- o che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in carico, non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni, secondo le indicazioni previste dalla DGR XII/3720/2024.

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

- per la struttura ----- (Denominazione struttura, indirizzo e CUDES), (in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.

Premesso altresì che la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

Nel caso di messa a disposizione di posti letto per interventi di “solievo” a favore di persone affette da demenza, specificare per ogni Udo, il numero dei posti letto.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18, dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- o la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- o la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che risultano ammissibili alla misura;
- o la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;
- o il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale, condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.

In particolare, si impegna a:

- a) rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;
- b) erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;
- c) fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);
- d) garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

- e) aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;
- f) approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni delle D.D. G.R. sopra richiamate;
- g) assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h) trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- i) non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j) comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;
- k) informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;
- l) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- m) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- n) comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione;
- o) trasmettere il flusso informativo della Misura RSA Aperta a Regione Lombardia direttamente sulla piattaforma SMAF nel rispetto delle tempistiche regionali.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura trimestrale, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge a:

- o Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;
- o Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico “budget” annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2026 in euro 4.000, secondo le indicazioni previste dalla DGR XII/3720/2024.

Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per gli Enti gestori titolari sia di contratto ordinario sia di contratto di scopo la remunerazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2026 sarà attribuita in via prioritaria sul budget PNRR e fino a concorrenza dello stesso.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 7 Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 8. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2026 – 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 9. Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Articolo. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- o utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- o assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- o osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- o assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- o rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

- o verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

- o raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- o prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- o si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo. 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 12. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 13. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Milano n. 23923 del 05/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS _____

Il Direttore Generale

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che costituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2026

C.I.G.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia nato a Siderno (RC) il 07/12/1966 domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (*indicare tipologia*) denominata (...) - (codice cudes ...)

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di € 123 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

PREMESSO inoltre che la stipula del protocollo negoziale è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015 e dai relativi aggiornamenti.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Articolo 2. Posti messi a disposizione

L'ente gestore, mette a disposizione n. ____ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (*specificare se regionale o ATS*) n. ____ del ____ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con comunicazione / Scia del ____), precisando che n. ____ posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta _____ (*inserire tipologia e codice CUDES*).

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES.....

Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore:

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
- c) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
- e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
- f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
- g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo;
- l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del budget;
- n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento epidemico.

Articolo 4. Obblighi della ATS

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 123 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015 e s.m.i, con riferimento esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;
- -L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget, considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente, aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre vengono rideterminati in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a conguagliare l'eventuale differenza negativa sulle mensilità già erogate;

L'ATS garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale. Per il pagamento delle

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e s.m.i.;

- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente protocollo negoziale e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

Articolo 5. Budget di risorse

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Articolo 6. Durata del protocollo negoziale

Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1-30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Articolo 8. Risoluzione

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 dai relativi aggiornamenti.

Articolo 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in essere previa verifica dei requisiti soggettivi.

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.

Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico del soggetto gestore la trasmissione alla ATS dell'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023 all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale;
- la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di cui sopra, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale.

Articolo 12. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

ATS xxxx
Il Direttore Generale

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o suo delegato)

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

SCHEMA ACCORDO CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO INNOVATIVO DI ASSISTENZA E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA "VILLAGGIO ALZHEIMER" AI SENSI DELLA D.G.R. N.XI/1046/2018 e s.m.i.

C.I.G:

Tra

l'**Agenzia di Tutela della Salute** (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il **Soggetto Gestore** (...) titolare della struttura riconosciuta idonea per l'attività qualificata come Villaggio Alzheimer (di seguito Gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso altresì che la stipula dell'accordo contrattuale è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. /..... del

- ha stabilito per il la prosecuzione dei progetti attivati nel 2020 per la sperimentazione del modello innovativo di assistenza e presa in carico delle persone affette da demenza rappresentato dal Villaggio Alzheimer così come definito dalla D.G.R n. XI/1046/2018;
- ha previsto di inserire nella rilevazione dei dati di attività anche la sperimentazione Villaggio Alzheimer;
- ha confermato che la remunerazione delle giornate di degenza avviene attraverso una tariffa che, in questa fase sperimentale, viene fissata in 45,5 euro/die e, comunque, entro il limite invalicabile delle risorse regionali previste;
- ha stabilito che per i progetti approvati le ATS devono sottoscrivere apposito accordo contrattuale ed assicurare le funzioni proprie di vigilanza e controllo in ordine ai requisiti previsti dalla sperimentazione;

Premesso infine che con Deliberazione dell'ATS (...) n. (...) del (...) è stato approvato il progetto proposto da (...) denominato (...)

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

Oggetto

Il Gestore (...) si impegna a realizzare il progetto ("...") avente sede nel Comune di (...) Via/Piazza (...) n. (...), quale sperimentazione ai sensi della D.G.R. n. XI/1046/2018 approvato con Deliberazione dell'ATS n. (...) del (...).

Articolo 2.

Posti messi a disposizione

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Il Gestore mette a disposizione n. (...) posti ubicati nella sede indicata nel progetto approvato.

Art. 3.

Obblighi dell'Ente Titolare

Il Gestore:

- a) garantisce il rispetto degli standard definiti dalla D.G.R. n. XI/1046/2018 – punto 6.7.1. “Villaggio Alzheimer” e s.m.i;
- b) realizza il progetto nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti previsti ed approvati dall' ATS territorialmente competente;
- c) assicura la piena informazione degli utenti circa l'organizzazione del Villaggio Alzheimer, le modalità di funzionamento e di accesso, le prestazioni erogate, i servizi compresi nella retta, l'ammontare della retta, garantendone il costante aggiornamento e la loro accessibilità al pubblico;
- d) comunica eventuali variazioni motivate del progetto, che, in ogni caso, devono essere coerenti con la sperimentazione approvata e non comportare oneri aggiuntivi a carico del sistema sociosanitario regionale, alla ATS cui compete l'approvazione della rimodulazione progettuale, condizione necessaria per il prosieguo della attività;
- e) comunica alla ATS e alla D.G. Welfare l'eventuale cessazione dell'attività progettuale, con preavviso di almeno n.30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo;
- f) adempie al debito informativo come meglio specificato nel successivo art. 6;

Articolo 4.

Obblighi della ATS

L'ATS:

- fornisce all'Ente Titolare gli strumenti per la rendicontazione economica e quanti-qualitativa delle attività erogate, previsti dalle disposizioni regionali;
- riconosce all'Ente titolare la tariffa di euro 45,5 giornalieri per la remunerazione delle giornate di presenza, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/2762/2019 nel rispetto del limite invalicabile delle risorse assegnate all'ATS per la sperimentazione; per quanto riguarda il riconoscimento delle assenze e delle giornate di ammissione/dimissione si rimanda alla normativa generale in materia di residenzialità per anziani secondo quanto stabilito nelle regole di gestione annuali del SSR;
- definisce i percorsi e le procedure per l'accesso dei cittadini alla sperimentazione e concorre al monitoraggio dell'appropriatezza degli inserimenti rispetto agli obiettivi del progetto;
- assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo in ordine ai requisiti previsti dalla sperimentazione;
- comunica tempestivamente alla Direzione Generale Welfare eventuali anomalie riscontrate nelle rendicontazioni;
- eroga al Gestore la remunerazione prevista per l'attività sperimentale svolta entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, previa verifica positiva delle prestazioni erogate;
- trasmette a cadenza semestrale alla D.G. Welfare una relazione finalizzata alla valutazione, attraverso indicatori mirati, dell'efficacia e della qualità della sperimentazione.

Articolo 5.

Budget di risorse

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Per la realizzazione del progetto oggetto del presente accordo Regione definisce il budget massimo di risorse assegnate tenuto conto del numero dei posti messi a disposizione e della tariffa di euro 45,5 giornalieri.

Il budget comprende le risorse per remunerare le effettive giornate di degenza per l'anno di riferimento del presente accordo contrattuale a favore di tutti i cittadini residenti in Lombardia.

In caso di superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Art. 6.

Debito informativo

L'Ente Titolare è tenuto alla rendicontazione trimestrale quantitativa, economica e qualitativa dell'attività effettuata secondo le indicazioni fornite da Regione per la rendicontazione del progetto.

Art. 7.

Referente del progetto

L'Ente Titolare individua quale responsabile dell'attuazione della sperimentazione il /la Sig/a (...).

Art. 8.

Durata della sperimentazione

Il presente accordo contrattuale ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12).

Art. 9.

Risoluzione

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo contrattuale in caso di inattività del gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente accordo contrattuale è competente il Foro di (...).

Art. 11.

Trattamento dei dati personali e consenso informato

L'Ente Titolare applica le misure previste dal D.L. vo n.196 del 30/06/03 e s.m.i. per il trattamento dei dati personale e idonee procedure per l'informazione agli assistiti e per l'acquisizione del loro consenso alle prestazioni.

Art. 12.

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 13.

Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula della stessa, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Articolo 14.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

(...), data

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Direttore Generale della ATS

Il Legale Rappresentante
del Soggetto Gestore

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE "CASE MANAGEMENT" DI CUI ALLA D.G.R. n. X/392/2013 e s.m.i.
--

C.I.G:

tra

L'Agazia di Tutela della Salute di (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), Codice Fiscale (...), Partita Iva (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) noto/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

L' Ente Titolare degli interventi per la realizzazione della sperimentazione (...) (di seguito Ente) con sede legale nel Comune di (...) in (...), Codice Fiscale (...)/ Partita Iva (...), nella persona di (...) nato/a a (...) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale per la sperimentazione denominata con sede nel Comune diin via.....n.,

PREMESSO CHE

- la DGR n. X/392 del 12.07.2013 "Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico" ha dato avvio agli interventi di case management a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie elencando le attività che costituiscono il nucleo centrale dell'operatività;
- DGR n. X/4086 del 25.09.2015 "Determinazioni conseguenti alla DGR n. 3363/2015 avente ad oggetto: "Determinazioni conseguenti alle DD.GR n. X/2022/2014 e X/2989/2014 – Allegato C". Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni innovative" ha avviato il processo di stabilizzazione delle sperimentazioni;
- i successivi provvedimenti annuali di regolazione del Servizio Sociosanitario Regionale hanno disposto la prosecuzione delle predette attività sperimentali;
- la DGR /... del "..... " ha definito la prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie in area disabilità per l'anno fino alla conclusione dell'iter relativo alla riabilitazione in età evolutiva area sociosanitaria;

PREMESSO ALTRESI'

che la stipula della convenzione è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione è diretta a disciplinare i rapporti giuridici ed economici discendenti in capo all'ATS e all'Ente Titolare degli interventi per la realizzazione delle misure di cui alla DGR n. 392 del 12/07/2013 e successivi provvedimenti attuativi ed estensivi relativamente all'ambito della sperimentazione denominata “Case Management” relativamente al progetto sperimentale denominato “.....” (di seguito progetto), approvato con atto, cui è stato attribuito il codice progetto.....

Art. 2

Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna ad attuare le azioni che costituiscono l'oggetto del progetto di cui all'art 1;

L'Ente, ai fini del riconoscimento della remunerazione degli interventi realizzati in attuazione del progetto, si obbliga all'adempimento del debito informativo diretto alla relativa rendicontazione economica e quali/quantitativa in conformità a quanto previsto all'art. 4 della presente convenzione.

L'Ente è tenuto a comunicare all'ATS e alla D.G. Welfare l'eventuale cessazione dell'attività di cui al progetto, con preavviso di almeno n. 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

L'Ente Titolare è inoltre tenuto a:

- garantire la continuità assistenziale fino alla durata della presente convenzione per gli utenti, già in carico o valutati idonei all'ingresso nel progetto, compatibilmente con le risorse disponibili nel budget assegnato;
- non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari del progetto senza adeguata motivazione e tempestivo preavviso, fatto salvo situazioni di forza maggiore;
- di comunicare tempestivamente all'ATS eventuali rinunce o sospensioni dei progetti autorizzati;
- garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per la tipologia di unità di offerta all'interno del quale viene erogata l'attività sperimentale di cui al progetto;
- comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione;

Art. 3

Obblighi dell'ATS

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

L'ATS controlla e monitora l'andamento del progetto secondo indirizzi e strumenti indicati dalla D.G. Welfare, ed è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS fornisce all'Ente Titolare, secondo le indicazioni regionali, gli strumenti per la rendicontazione economica e quanti - qualitativa delle attività erogate, verifica le rendicontazioni ricevute e procede ad assolvere al debito informativo con Regione, avvalendosi delle apposite schede di rendicontazione trasmesse dalla Direzione Generale competente.

L'ATS, a seguito della verifica delle prestazioni erogate, provvede a riconoscere all'Ente Titolare la remunerazione prevista per l'attività svolta, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione contabile.

Art. 4

Budget di risorse

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata della presente convenzione è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal al

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. L'eventuale modifica del budget può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e l'Ente secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

Art. 5

Debito informativo

L'Ente è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica e qualitativa dell'attività effettuata avvalendosi degli strumenti forniti dalla Direzione Generale Welfare per la rendicontazione dei progetti, secondo la cadenza temporale individuata dall'ATS, che deve comunque garantire il rispetto delle scadenze dei flussi informativi nei confronti di Regione Lombardia.

Art. 6

Responsabile dell'attuazione della convenzione

L'ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il sig./la Sig.ra _____ a cui l'Ente si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

L'Ente individua quale responsabile dell'attuazione delle attività di progetto il/la Sig/a cui l'ATS si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)² ed è prorogato sino alla stipula della nuova convenzione per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte dell'Ente richiede un preavviso di almeno 60 giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Art. 8

Vigilanza dell'ATS

Compete all'ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti della presente convenzione e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi la convenzione può essere risolta, previa formale diffida.

Art. 9

Risoluzione

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle clausole dovuto a grave inadempimento.

L'ATS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività dell'Ente Titolare ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

La presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

La presente convenzione è altresì risolta immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Art. 10

² Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente convenzione è competente il Foro di

Art. 11

Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 l'ATSe l'Ente sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/18 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dalla presente convenzione e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente..... inoltre:

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente risolta, modificata o integrata, per effetto di sopravvenute indicazioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ATS _____

Il Direttore Generale _____

Per l'Ente _____

Il Legale Rappresentante: _____

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE AFFERENTE ALL'AREA DELLA RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DIURNA TERRITORIALE EXTRA OSPEDALIERA PER MINORI DISABILI DI CUI ALLA DGR n. IX/3239/2012 e s.m.i.

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

C.I.G:

tra

L'Agenda di Tutela della Salute di (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), Codice Fiscale (...), Partita Iva (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) noto/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

L' Ente Titolare degli interventi per la realizzazione della sperimentazione (...) (di seguito Ente) con sede legale nel Comune di (...) in (...), Codice Fiscale (...) / Partita Iva (...), nella persona di (...) nato/a a (...) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale per la sperimentazione denominata con sede nel Comune diin via.....n.,

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. IX/3239 del 04/04/2012 sono state approvate le "Linee guida per l'attivazione delle sperimentazioni nell'ambito delle politiche del welfare" e definite le aree di intervento sperimentali sulle quali intervenire in ogni singolo territorio, nonché le modalità per la presentazione delle proposte di sperimentazione;
- con D.G.R. X/499/2013 "Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi della D.G.R. 4 aprile 2012, n. 3239 – Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di Welfare: indicazioni a conclusione del periodo sperimentale", sono state:
 - ✓ individuate le azioni migliorative per ogni ambito di attività in cui sono state attivate le sperimentazioni ex D.G.R. n. 3239/2012;
 - ✓ allineate alla D.G.R. 3239/2012, per ogni effetto modificativo o integrativo, le azioni sperimentali attive su territorio in quanto debitamente autorizzate e coerenti con la D.G.R. 3239/2012, volte a garantire risposte a persone non accolte o accolte solo parzialmente dall'attuale rete d'offerta sociosanitaria;
- con DGR N° X /2022 del 01/07/2014 "Determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività innovative ai sensi delle DD.G.R.3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria" sono stati comunicati gli esiti delle azioni migliorative attuate ed è stato previsto che tale sperimentazione potesse essere stabilizzata solo a conclusione del processo di riordino delle unità di offerta di riabilitazione rivolte all'età evolutiva;
- con DGR n. X/3363 del 1/04/2015 "Determinazioni conseguenti alle DDGR n. 2022/2014 e 2989/2014-allegato c" è stato approvato il proseguimento della sperimentazione;
- con DGR n. X/4086 del 25/09/2015 "Determinazioni conseguenti alla DGR n. 3363/2015 avente ad oggetto: "determinazioni conseguenti alle DDGR n.2022/2014 e n.2989/2014-allegato c".

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni innovative" è stata prevista la stabilizzazione della sperimentazione nell'ambito del II pilastro del welfare;

- i successivi provvedimenti annuali di regolazione del Servizio Sociosanitario Regionale hanno disposto la prosecuzione delle predette attività sperimentali;
- la DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) Anno 2026" ha definito la prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie in area disabilità per l'anno 2026 fino alla conclusione dell'iter relativo alla riabilitazione in età evolutiva area sociosanitaria, prevedendo che le sperimentazioni che hanno comunicato formalmente all'ATS la mancata adesione al suddetto iter possono proseguire l'attività progettuale nel 2026 e non potranno attivare prese in carico di nuovi beneficiari;

PREMESSO altresì CHE

la stipula della convenzione è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione è diretta a disciplinare i rapporti giuridici ed economici discendenti in capo all'ATS e all'Ente Titolare relativamente al progetto sperimentale denominato..... approvato con DGR n. del..... (di seguito progetto) , cui è stato attribuito il codice progetto.....

Art. 2

Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna ad attuare le azioni che costituiscono l'oggetto del progetto di cui all'art 1;

L'Ente dichiara che la retta giornaliera, se prevista, praticata ai beneficiari del progetto al momento della presente convenzione è pari a euro/die

L'Ente, ai fini del riconoscimento della remunerazione degli interventi realizzati in attuazione del progetto, si obbliga all'adempimento del debito informativo diretto alla relativa rendicontazione economica e quali/quantitativa in conformità a quanto previsto all'art. 4 della presente convenzione.

L'Ente è tenuto a comunicare all'ATS e alla D.G. Welfare l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno n. 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

L'Ente Titolare è inoltre tenuto a:

- garantire la continuità assistenziale fino alla durata della presente convenzione per gli utenti, già in carico o valutati idonei all'ingresso nel progetto per l'anno di riferimento, compatibilmente con le risorse disponibili nel budget assegnato;
- non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza adeguata motivazione e tempestivo preavviso, fatto salvo situazioni di forza maggiore;
- di comunicare tempestivamente all'ATS eventuali rinunce o sospensioni dei progetti autorizzati;
- garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per la tipologia di unità di offerta all'interno del quale viene erogata l'attività sperimentale di cui al progetto;
- comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

DA INSERIRE SOLTANTO NEI CASI IN CUI RICORRE LA CONDIZIONE PREVISTA DALLA DGR 5589/2025:

L'Ente, avendo comunicato formalmente all'ATS la mancata adesione all'iter relativo alla riabilitazione in età evolutiva area sociosanitaria, si impegna a proseguire l'attività progettuale nel 2026 senza attivare prese in carico di nuovi beneficiari.

Art. 3

Obblighi dell'ATS

L'ATS controlla e monitora l'andamento del progetto secondo indirizzi e strumenti indicati dalla D.G. Welfare, ed è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza delle strutture accreditate afferenti nel rispetto di quanto definito nel proprio Piano dei Controlli approvato.

L'ATS fornisce all'Ente Titolare, secondo le indicazioni regionali, gli strumenti per la rendicontazione economica e quanti - qualitativa delle attività erogate, verifica le rendicontazioni ricevute e procede ad assolvere al debito informativo con Regione, avvalendosi delle apposite schede di rendicontazione trasmesse dalla Direzione Generale competente.

L'ATS, a seguito della verifica delle prestazioni erogate, provvede a riconoscere all'Ente Titolare la remunerazione prevista per l'attività svolta, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione contabile.

Art. 4

ALLEGATO 1 "Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria"

Budget di risorse

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata della presente convenzione è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal al

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. L'eventuale modifica del budget può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e l'Ente secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

Art. 5

Debito informativo

L'Ente è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica e qualitativa dell'attività effettuata avvalendosi degli strumenti forniti dalla Direzione Generale Welfare per la rendicontazione dei progetti, secondo la cadenza temporale individuata dall'ATS, che deve comunque garantire il rispetto delle scadenze dei flussi informativi nei confronti di Regione Lombardia.

Art. 6

Responsabile dell'attuazione della convenzione

L'ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il sig./la Sig.ra _____ a cui l'Ente si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

L'Ente individua quale responsabile dell'attuazione delle attività di progetto il/la Sig/a cui l'ATS si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)³ ed è prorogato sino alla stipula della nuova convenzione per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

³ Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

La cessazione anticipata dell'attività da parte dell'Ente richiede un preavviso di almeno 60 giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Art. 8

Vigilanza dell'ATS

Compete all'ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti della presente convenzione e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi la convenzione può essere risolta, previa formale diffida.

Art. 9

Risoluzione

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle clausole dovuto a grave inadempimento.

L'ATS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività dell'Ente ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

La presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

La presente convenzione è altresì risolta immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente convenzione è competente il Foro di

Art. 11

Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 l'ATSe l'Ente sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione.

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/18 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenda ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dalla presente convenzione e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente..... inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

ALLEGATO 1 “Schemi contrattuali Area Socio-Sanitaria”

- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente risolta, modificata o integrata, per effetto di sopravvenute indicazioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ATS _____

Il Direttore Generale _____

Per l'Ente _____

Il Legale Rappresentante: _____